



CITTA' DI PESCARA

**RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' A VAS
VARIANTE AL PRG "PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO"**

art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e i.-

L'istruttore

arch. Chiara Mazzocchetti

Il Dirigente Settore
Programmazione del Territorio

arch. Emilia Fino

Il Responsabile del Servizio

arch. Francesca Marzetti



1. INTRODUZIONE	3
Fase di Screening - Verifica di Assoggettabilità	3
Fase di Scoping.....	3
Descrizione del metodo di valutazione	4
2. DEFINIZIONE AUTORITA' CON COMPETENZE AMBIENTALI (ACA) COINVOLTE E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE.....	4
3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DEL PIANO	5
Obiettivi della proposta.....	5
Contenuti della Variante.....	6
Quadro di Riferimento Territoriale	9
Coerenza con altri Piani e Programmi.....	10
4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED ELEMENTI DI CRITICITA'	10
5. DESCRIZIONI PRESUMIBILI IMPATTI DEL PIANO	12
6. SINTESI DELLE MOTIVAZIONI	13

1. INTRODUZIONE

Con la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che costituisce lo strumento per l'integrazione degli aspetti di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi.

Obiettivo di detta Direttiva è quello "*di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente*" (Art. 1, Direttiva 2001/42/CE).

La direttiva europea è stata recepita nella parte seconda dal Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, entrato in vigore il 31 Luglio 2007 e successivamente modificato e integrato dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal D.lgs. 128/2010.

Fase di Screening - Verifica di Assoggettabilità

La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche *screening*, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dal medesimo atto legislativo. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità Competente un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto. Detto Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente. L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e, tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo la proposta di variante allo strumento urbanistico vigente dai successivi obblighi della procedura di VAS. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Fase di Scoping

Effettuata la fase di screening, qualora la proposta progettuale debba essere sottoposta a valutazione ambientale strategica, si procederà all'analisi preliminare degli effetti della pianificazione (*scoping*) definendo i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. In particolare, nell'ambito di questa fase vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano, analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli indicatori). La fase di scoping, come disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga le autorità con competenze ambientali (ACA) potenzialmente interessate dall'attuazione del piano, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione degli impatti.

Sinteticamente, è possibile definire i seguenti contenuti della fase di scoping, che si conclude con la redazione di un rapporto ambientale:

- Definizione Autorità con competenze Ambientali (ACA) e pubblico coinvolti e modalità di

consultazione;

- Analisi preliminare di contesto e indicatori;
- Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità;
- Presumibili impatti del Piano.

Descrizione del metodo di valutazione

L'art.5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. definisce come di seguito riportato i soggetti coinvolti in tale procedimento:

- **Autorità Procedente:** la pubblica amministrazione che elabora la variante, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva la variante;
- **Autorità Competente:** la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato nella procedura di VAS;
- **Soggetti con Competenze ambientali (ACA):** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione della variante.

Durante la prima fase l'Autorità Procedente elabora il Rapporto Preliminare costituito da:

- informazioni e dati necessari alla verifica degli effetti sull'ambiente potenzialmente indotti dall'attuazione del progetto (sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto);
- elenco delle Autorità con Competenza Ambientale;
- procedura che verrà utilizzata durante la fase di consultazione (tempi e modalità).

Successivamente l'Autorità Procedente invia il Rapporto Preliminare alle Autorità con Competenza Ambientale con espressa richiesta di parere da esprimere entro 30 giorni e da trasmettere all' Autorità Procedente.

L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti negativi significativi sull'ambiente, valutandone possibili alternative che, successivamente, emette e rende pubblico un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il progetto dai successivi obblighi della procedura di VAS.

Nel caso specifico il Comune di Pescara è Autorità Procedente e Competente.

2. DEFINIZIONE AUTORITA' CON COMPETENZE AMBIENTALI (ACA) COINVOLTE E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Nel caso specifico, l'adozione e l'approvazione della variante in esame compete all'Amministrazione Comunale; in mancanza di una normativa regionale che chiarisca ulteriormente le competenze in materia di VAS, *l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente* coincidono con la stessa *Amministrazione Comunale*.

Poiché il piano attuativo è stato redatto dall'Amministrazione Comunale, il *Proponente* è riconducibile ancora all'*Amministrazione Comunale*.

Considerate le caratteristiche del piano attuativo, si ritiene opportuno coinvolgere le seguenti Autorità con Competenza Ambientale:

- Ministero Beni Architettonici e Paesaggistici - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo;

- Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali:
 - Servizio valutazione ambientale
 - Servizio Genio civile Pescara
 - Servizio Politica Energetica Qualità dell'Aria e SINA
- Regione Abruzzo - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio;
- ARTA ABRUZZO - Sezione "Valutazioni Ambientali Integrate. Emergenze. Rischi di Incidenti rilevanti" U.O. "Vas, Certificazioni ambientali" ;
- Provincia di Pescara - Settore IV Ambiente – Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente;
- Provincia di Pescara - Settore IV Ambiente – Servizio Pianificazione Territoriale;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- Direzione AuSL Pescara - Dipartimento Prevenzione – Ufficio Epidemiologia e Sanità Pubblica;

La consultazione delle ACA individuate avverrà, come previsto all'art. 12, comma 2 del Decreto, attraverso l'invio del presente Rapporto Preliminare e relativi allegati. Le ACA dovranno trasmettere eventuali contributi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione.

L'Autorità Competente, tenuto conto dei contributi delle ACA, emetterà il *Provvedimento di Verifica*, assoggettando o escludendo la variante dagli ulteriori adempimenti previsti per la procedura di VAS (artt. da 13 a 18 del Decreto).

Il risultato della Verifica di Assoggettabilità verrà reso pubblico con l'affissione all'Albo Pretorio on-line della Città di Pescara e sul sito Internet ufficiale.

3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DEL PIANO

Obiettivi della proposta

Con atto di Consiglio Comunale n. 59/2011 l'Amministrazione Comunale di Pescara ha avviato la modifica delle Norme Tecniche d'Attuazione al Prg: tra gli obiettivi della Variante vi è anche la redazione di una specifica modifica all'allegato D del Prg "schede del patrimonio storico architettonico" della Città di Pescara. La necessità emergente è legata alla volontà di individuare quegli edifici e areali di interesse storico che per la loro complementarietà e caratteristiche sono rappresentativi di un contesto di valori e qualificano ampie zone del territorio cittadino.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 14.03.2014 veniva adottata la variante PRG "revisione allegato D1 schede sul patrimonio storico e architettonico del p.r.g. di pescara e variante specifica art.29 n.t.a." successivamente annullata dal TAR ABRUZZO sez. staccata di Pescara con sentenze nn. 44-45-46-47/2015 e trattata dal Consiglio di Stato in sede di sentenza n. 6290 del 14/11/2014, che indicava, nelle motivazioni di diritto, l'incompetenza all'apposizione di vincoli storici su edifici da parte dell'Ente Comunale, in virtù di un potere legislativo statale (e nello specifico del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo); tali principi venivano richiamati altresì dal TAR ABRUZZO nelle sopra indicate declaratorie di annullamento.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13.03.2015 "DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 14.03.2014 'ADOZIONE VARIANTE P.R.G. REVISIONE ALLEGATO D1 SCHEDE SUL PATRIMONIO STORICO E ARCHITETTONICO DEL P.R.G. DI PESCARA E VARIANTE SPECIFICA

ART.29 N.T.A.: *PROVVEDIMENTI*", il Consiglio Comunale ha preso atto dell'annullamento della deliberazione consiliare n. 45 del 14.03.2014 "Adozione variante P.R.G. Revisione Allegato 01 Schede sul patrimonio storico e architettonico del P.R.G. di Pescara e variante specifica art. 29 N.T.A. e ha invitato a ricostituire un nuovo gruppo di lavoro che ha dunque provveduto a redigere un nuovo lavoro sul patrimonio storico architettonico.

Contenuti della Variante

La presente verifica di assoggettabilità, relativa alla variante al PRG "Patrimonio storico architettonico" segue al Rapporto di Verifica di Assoggettabilità a VAS trasmesso con nota prot. n. 149716 del 09.11.2012 relativo alla Variante al PRG adottata con deliberazione di C.C. n.45/14 di cui al precedente paragrafo e successivo atto di determinazione n. 2 del 01.02.2013 " *Provvedimento di esclusione a VAS : revisione allegato D del PRG Schede del patrimonio storico architettonico*" per il quale le A.C.A. non si sono espresse salvo A.R.T.A. che, con nota prot. 1535 del 17.12.2012, ha espresso parere di non assoggettabilità a VAS .

La ricerca effettuata dal gruppo di progettazione, e la relativa catalogazione degli edifici rappresentativi del valore storico -architettonico del contesto di riferimento, ha avuto come obiettivi principali:

- **censire il patrimonio storico-architettonico** anche di quei settori urbani che non erano stati coperti dall'analisi del prof. Lorenzo Bartolini Salimbeni (Rapporto BS) del 1993-94;
- **perimetrare i nuclei storici attorno ai quali si è definita la storia urbanistica di Pescara.**

Tale lavoro costituisce il censimento del patrimonio storico-architettonico della città di Pescara esteso a tutto il territorio comunale. Il presente censimento deve essere inteso come uno strumento dinamico, da sottoporre a una verifica almeno biennale, volta a evidenziare valori, identità e criticità che si rendano evidenti nel tessuto storico o nella sua ricezione contemporanea.

Il lavoro consiste nel censimento di tutti gli edifici e contesti rappresentativi del valore storico-architettonico dell'ambito di riferimento, redigendo apposite schede per ogni singolo edificio.

Il lavoro svolto dal gruppo di lavoro, costituito da membri del Dipartimento di Architettura dell'Università D'Annunzio, tecnici del Settore Programmazione del Territorio del Comune di Pescara e un rappresentante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ha individuato 57 edifici che, nell'ambito della Variante in oggetto, saranno zonizzati come:

- Sottozona "A1-complessi ed edifici storici" per 5 edifici, per i quali la Soprintendenza ai Beni culturali e per il Paesaggio ha emesso provvedimento di dichiarazione di interesse culturale di cui all'art.10 del D.lgs n.42/04 ss.mm.ii. Per i restanti 2 la SBAP ha avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale. Tali edifici sono zonizzati dal PRG vigente come sottozona "A2-complessi ed edifici storici" (n.1), "B2-Conservazione e recupero" (n.1), "B1-Conservazione" (n.3);
- Sottozona "A2-complessi ed edifici storici" per i 52 edifici considerati come elementi testimoniali del valore storico-achitettonico del contesto di riferimento. Alcuni di tali edifici (n.5 di cui al successivo punto 1), sono localizzati all'interno dei sopra citati Piani di recupero, i restanti 47 edifici, localizzati negli ambiti "quadrilatero centrale" (delimitato dal fiume/tracciato ferroviario/riviera/v.le muzii), "ville" (zona via del Santuario/via Arapietra), "Espansione nord" (delimitato da v.le Muzii/tracciato ferroviario/riviera/v.ia Ruggiero Settimo) e "Portanuova", rappresentano la testimonianza storico/architettonica di tali contesti di riferimento. Tali edifici

sono zonizzati dal PRG vigente come sottozona "B3-Completamento e recupero" (n.22), "B2-Conservazione e recupero" (n.26), "B1-Conservazione" (n.1), "C2-espansione di tipo estensivo" (n.2) e "Corridoio Verde (n.1).

Oltre alla revisione del censimento degli edifici rappresentativi del valore storico-architettonico dell'ambito di riferimento, sono state poi introdotte le seguenti modifiche:

1. Nuovi Piani di Recupero del patrimonio edilizio: vengono individuati ambiti di riqualificazione da inserire in sottozona B9 e sottoporre a P.R.P.E., così localizzati:
 - o Un piano sito in Strada De Jacobis Della Torre;
 - o Un piano sito in Strada Colle Cervone;
 - o Due piani siti in Fontanelle.
 2. Definizione di una sottozona A0 ricadente nell'area della Madonna dei Sette Dolori e relativo convento;
 3. Revisione degli artt. 29 (ALL. B1) e 61 (ALL. B2) delle N.T.A. di P.R.G. vigenti con la perimetrazione di n. 6 sottozone G1*.
 4. Rizonizzazione di alcuni edifici: n.5 immobili con destinazione A2 "complessi ed edifici storici" e "B1 - Conservazione" vengono così rizonizzati:
 - o N. 1 edificio A2, sito in via Piave, viene trasferito in sottozona "B9 - Recupero e riqualificazione";
 - o N. 3 edifici B1, uno sito in via del Santuario e due a Fontanelle vengono trasferiti in sottozona B3;
 - o N.1 edificio A2, sito in viale Primo Vere, viene trasferito in sottozona B1-Conservazione;
1. I nuovi piani di recupero in sottozona B9 vengono definiti in ambiti aventi caratteri urbanistici ed edilizi da salvaguardare e riqualificare attraverso P.R.P.E.; pertanto l'inserimento nell'ambito di un piano di recupero va a disciplinare gli interventi al fine di consentire la conservazione e recupero degli immobili rappresentativi del valore storico-architettonico dell'ambito di riferimento e la demolizione con ricostruzione degli altri immobili esistenti, offrendo una premialità volumetrica come incentivo, pari al 30% del Volume esistente. In generale sono state identificate aree di tessuto consolidato in sottozona "B3-Completamento e recupero" (nella quale sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia e It pari a 1 mc/mq) o di espansione in sottozona C2-espansione di tipo estensivo" (nella quale sono consentiti interventi fino alla demolizione e ricostruzione e It pari a 0,5 mc/mq) e più precisamente:
- Piano in via strada Jacobis Della Torre: da sottozona "B3-Completamento e recupero" e parte F1- parco pubblico" in "B9-Recupero e riqualificazione", prevedendo il mantenimento dell'area verde a Verde Pubblico e l'introduzione di un immobile in sottozona A2;
 - Piano strada Colle Cervone: da sottozona "B3-Completamento e recupero" a "B9-Recupero e riqualificazione", introduzione di un immobile in sottozona A2;
 - Piani Fontanelle (n.2)
 - 1) da sottozona "C2-espansione di tipo estensivo" a "B9-Recupero e riqualificazione" e introduzione di due immobili in sottozona A2;
 - 2) da sottozona "B3-Completamento e recupero" in "B9-Recupero e riqualificazione" e introduzione di un immobile in sottozona A2.

2. L'area circostante la basilica della madonna dei sette dolori viene ricompresa nel perimetro A0 l'insieme degli immobili già in zona A oltre a delle porzioni già in B3, B1 ed F5. L'ambito, che mantiene l'aspetto originario di un borgo rurale sviluppatosi attorno alla Basilica e al Convento, costituito da case a due piani con scala esterna e ballatoio di accesso, tipologia costruttiva tipica delle case contadine, attualmente è zonizzato dal PRG prevalentemente come sottozona B3 e B2, nella quale è consentita anche la demolizione e ricostruzione degli edifici; anche gli immobili che attualmente sono individuati come A1 e A2 (Chiesa, "panificio", ex "forno", fontana ed edificio su V. del Santuario) saranno zonizzati come A0, al fine di preservare le caratteristiche morfologiche, tipologiche ed edilizie di tale ambito identitario.

3. La revisione degli articoli 29 e 61 delle N.T.A. deriva dall'esigenza di preservare il tessuto e impianto edilizio avente carattere tipologico ben definito e organico e, per quanto concerne soprattutto l'art.29 sulla zona A, semplificare i procedimenti amministrativi e "agevolare" la realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio storico architettonico nelle A2, consentendo anche il cambio d'uso senza alterazione di sagoma nelle sottozone A1. Nella revisione dell'articolo 29 sulle zone A, è stato semplificato l'enunciato della norma per semplificazione e chiarezza della stessa e vengono ora enunciati solo gli interventi non attuabili nella zona. Per preservare e valorizzare del patrimonio storico architettonico viene altresì consentito che nella zona A1 si cambi la destinazione d'uso dell'immobile pur mantenendo la sagoma esterna. Nella sottozona A2, se l'immobile è destinato o da destinarsi a spazio di pubblico interesse (musei, centri culturali ed espositivi), sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, salvo demolizione e ricostruzione, mantenendo inalterati i prospetti prospicienti a spazi pubblici e strade e negando la possibilità di futuro cambio di destinazione oltre quelle di pubblico interesse.

Nella variante si inserisce anche il comma 4 dell'articolo 61 inerente la zona G1* di valore storico-architettonico dove, al fine di mantenere gli impianti storici -architettonici ritenuti rappresentativi del contesto di riferimento, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione che devono garantire il mantenimento dell'originaria giacitura e tipologia, nonché del rapporto con il lotto di pertinenza. Vengono quindi inseriti in G1* gli immobili che hanno un rapporto con il contesto privilegiato e sono così collocati sul territorio comunale:

- in sottozona C2-espansione di tipo estensivo (n.1) in strada Colle Cervone;
- in sottozona E1-zona agricola (n.1) in strada del Palazzo;
- in sottozona B3-completamento e recupero (n.2) in strada Colle Cavallaro;
- in sottozona B3-completamento e recupero in strada Colle di Mezzo (n.3);
- in sottozona G-verde privato (n.1) a Fontanelle;
- in sottozona C2- espansione di tipo estensivo in zona S. Silvestro-colle Santo Spirito (n.3).

Il comma 4 dell'art.61, così come inserito dalla Variante al PRG in esame, prevede che le aree già utilizzate volumetricamente ai fini edificatori destinate ad opere pubbliche non debbano avere la destinazione a sottozona G1.

4. L'immobile, individuato dal vigente PRG come sottozona A2, sito in via Piave viene zonizzato in "B9 - Recupero e riqualificazione" poiché non si riscontrano quegli elementi formali di interesse storico-architettonico rappresentativi del contesto di riferimento tali da giustificare la permanenza

dell'edificio in sottozona A2 "complessi ed edifici storici". Inoltre il cambio di zonizzazione è coerente con le scelte effettuate nell'ambito della ripianificazione del Piano di Recupero 1.09, tese a migliorare la riqualificazione dell'ambito e l'attuabilità dell'intervento.

Anche i tre immobili B1, risonizzati in "B3 - Completamento e recupero", siti in via del Santuario e a Fontanelle, non sono stati ritenuti rappresentativi del contesto di riferimento.

L'edificio già in sottozona A2, sito in viale Primo Vere, viene trasferito in sottozona B1 in quanto, avendo subito recenti evidenti trasformazioni oggetto anche di Condono Edilizio non conserva più quegli elementi formali di interesse storico-architettonico rappresentativi del contesto di riferimento. Piuttosto l'immobile è assimilabile agli edifici presenti all'interno dell'ambito "rione Pineta" (come individuato nell'ambito Variante al PRG "Revisione allegato D1 Schede del patrimonio storico-architettonico") che, come espresso nell'art. 31 nelle NTA del PRG, "...pur non rientrando nelle categorie proprie della zona A, sono, per caratteristiche tipologiche, volumetriche e costruttive in coerenza con l'immagine storica dell'ambiente urbano..."

Quadro di Riferimento Territoriale

La città di Pescara è caratterizzata dalla trasformazione edilizia della pianura del Pescara e lungo la direttrice nord-ovest sud-est a margine della linea di costa. Anche le colline, soprattutto quelle sulla sponda sinistra del Pescara hanno subito trasformazioni profonde dal secondo dopoguerra ad oggi.

La struttura lineare, che caratterizza le espansioni edilizie, si mostra sovente priva di caratteri di discontinuità capaci di costituire un riequilibrio ambientale in cui "pieni" "vuoti" urbani si alternano. Le rare occasioni e testimonianti di spazi pubblici rimangono episodiche e, sebbene la dotazione di attrezzature si implementa nel tempo, ad oggi manca ancora una continuità capace di rappresentare una struttura reticolare sull'intero territorio comunale.

La rete ecologica, il sistema delle residenze e degli spazi pubblici, le attrezzature sportive, le piazze ed grandi parchi urbani, i parcheggi pubblici e di scambio rimangono depositati in griglia rigida che lentamente tenta di strutturarsi. In questa fase di crescita andrebbero rafforzate le linee strategiche del Prg che fissano nella matrice "verde" del parco fluviale, nello sviluppo della filovia e del suo sistema di mobilità "light", l'architettura della città del futuro in cui la componente ambientale rappresenta non solo l'alternativa, ma la soluzione a molti limiti della città attuale, qualche anno fa creduta nuova e costruita con i suoi pesi insopportabili, le sue dimensioni anomale, i suoi propositi mancati. Apparentemente la struttura della crescita pescarese non è caratterizzata da segni distintivi e un disegno di città facilmente è difficilmente riconoscibile. Essa è in realtà più prossima a una conurbazione con un elevato grado di saturazione, con una densificazione puntuale ed occasionale che comunque non ha garantito il recupero di spazi collettivi per dotare anche i quartieri con popolazione più elevata delle necessarie attrezzature pubbliche.

Nella zona a valle si concentrano le attività produttive ed economiche, in quelle a monte quelle residenziali ed alcune testimonianze agricole.

L'asta del fiume Pescara è rimasta fin troppo reclusa in uno spazio limitato dalla pressione immobiliare, soprattutto di tipo produttivo (artigianale ed industriale) e necessita di assurgere a matrice ambientale del prossimo sviluppo della città che deve riconquistare il proprio rapporto con il fiume e con gli altri elementi della rete ecologica (mare, collina, fossi).

Il rapporto tra i caratteri naturali originari e l'espansione edilizia è stato sperequato sotto il profilo della qualità urbana, ed alla perdita di suoli non corrispondeva un miglioramento considerevole delle

condizioni abitative con la perdita delle connessioni tra gli spazi chiusi residenziali e gli spazi aperti di uso collettivo, sia in termini di fruibilità che di mobilità.

Il patrimonio storico architettonico sebbene abbia un valore emergente e particolarmente evidente sul sedime della fortezza cinquecentesca, presenta una copertura abbastanza omogenea sull'intero territorio comunale, con episodi edilizi e spazi aperti integrati che anche nelle aree di frangia del tessuto urbano.

Coerenza con altri Piani e Programmi

Sul territorio del Comune di Pescara gravano i seguenti vincoli e la disciplina dei seguenti piani sovra ordinati:

- piano Regionale Paesistico;
- piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- piano di assetto idrogeologico (PAI);
- piano stralcio difesa alluvioni (PSDA);
- piano di rischio aeroportuale e carta degli ostacoli;
- vincolo ambientale paesaggistico (art. 136/142 D.Lgs 42/2004)
- vincolo idrogeologico (R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267)

La variante è volta alla salvaguardia dei fattori paesaggistici e ambientali pertanto non incide sulle previsioni del Piano regionale Paesistico; i nuovi piani di recupero in zona fontanelle ricadono in zona C1 e C2 "trasformabilità condizionata" del P.R.P. e il piano di recupero in strada di Colle Cervone in Zona B1 "trasformabilità mirata" e non emergono incompatibilità negli usi prescritti dalle N.T.A. del P.R.P. con la variante oggetto del presente rapporto. La nuova disciplina urbanistica di ampliamento degli edifici da valorizzare per il loro valore storico-architettonico rispetta e amplia i principi del PTCP che, seppur limitato ai soli aggregati urbani (art. 87), enuncia la necessità di conservazione attraverso appositi piani di recupero. La normativa contenuta nel PRG di Pescara prevede specifiche classi di intervento sui singoli edifici, rappresentando negli obiettivi le finalità della normativa sovra-ordinata.

Per quanto concerne la compatibilità della variante con i vincoli ambientali e idrogeologici e la Carta degli ostacoli alla navigazione, si rimanda alla richiesta del parere agli Enti competenti.

In relazione al Piano di Rischio aeroportuale non si riscontrano incoerenze con le scelte pianificatorie: resta inteso che, per quegli immobili assoggettati al Piano di Rischio, la norma di questo prevarrà sulle prescrizioni del Prg.

Non si evincono elementi di contrasto con il PAI e il PSDA ma si evidenzia che il piano di recupero sito in strada Jacobis Della Torre, ricade parzialmente in zona a pericolosità geologica P1 e P3 del Piano stralcio di bacino; pertanto, le aree a pericolosità geologica comprese nel perimetro, saranno oggetto di attenzione in fase di attuazione del piano ai fini della tutela ambientale.

In generale non si evincono specifici elementi di contrasto con la pianificazione sovraordinata.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED ELEMENTI DI CRITICITA'

L'ambito interessato dagli effetti prodotti dalla variante riguarda tutto il territorio comunale, ma la sostanza della revisione normativa non inciderà sulle condizioni delle componenti ambientali.

La nuova disciplina non comporta aggiunte di aree edificabili o trasformabili per attività antropiche e il carico urbanistico non subirà incrementi nelle sue diverse componenti (abitanti, traffico, rumori, emissioni in atmosfera) salvo nelle aree assoggettate ai nuovi Piani di Recupero che comunque

prevedono la riqualificazione delle aree con premialità volumetrica in zone dove era già previsto aumento di densità edilizia; in ogni caso le schede norma dei piani stessi prevedono percentuali di cessione utili a garantire standard e servizi atti a non gravare il carico urbanistico.

Al fine di esplicitare l'assenza di effetti sulle componenti ambientali si riportano gli indicatori ambientali per la verifica dell'assoggettabilità relative al progetto considerato e definite dall'allegato I della Direttiva 2001/42/CE sulla VAS:

<i>COMPONENTI AMBIENTALI</i>
Aria e fattori climatici
Acqua (acque sup.li e consumi idrici)
Suolo
Flora, fauna e biodiversità
Paesaggio e beni ambientali
Reti ecologiche
Rumore
Rifiuti
Mobilità e trasporti

Per ognuna delle componenti elencate è stata effettuata una ricerca volta all'identificazione dei presumibili impatti dovuti all'incidenza della variante alle NTA in esame.

Aria	PUNTI DI FORZA Nessuna incidenza
	PUNTI DI DEBOLEZZA Nessuna incidenza

Acqua	PUNTI DI FORZA Nessuna incidenza
	PUNTI DI DEBOLEZZA Nessuna incidenza

Suolo	PUNTI DI FORZA Riqualificazione del tessuto urbano esistente con i nuovi P.R.P.E. in sottozona B9 mirato al minor consumo di suolo
	PUNTI DI DEBOLEZZA Premialità volumetrica del 30% nei nuovi P.R.P.E.

Flora Fauna Biodiversità	PUNTI DI FORZA Nessuna incidenza
	PUNTI DI DEBOLEZZA Nessuna incidenza

Paesaggio Beni Ambientali	PUNTI DI FORZA Miglioramento delle condizioni e valorizzazione del patrimonio storico architettonico
	PUNTI DI DEBOLEZZA Nessuna incidenza

Rete Ecologica	PUNTI DI FORZA Nessuna incidenza
	PUNTI DI DEBOLEZZA Nessuna incidenza

Rumore	PUNTI DI FORZA Nessuna incidenza
	PUNTI DI DEBOLEZZA Nessuna incidenza

Rifiuti	PUNTI DI FORZA Nessuna incidenza
	PUNTI DI DEBOLEZZA Nessuna incidenza

Mobilità Trasporti	PUNTI DI FORZA Nessuna incidenza
	PUNTI DI DEBOLEZZA Nessuna incidenza

5. DESCRIZIONI PRESUMIBILI IMPATTI DEL PIANO

In questa fase si procede ad una prima analisi degli effetti che l'attuazione del Piano/Programma potrebbe comportare e alla identificazione delle aree che potrebbero esserne interessate, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 2, del D.lgs. 152/06 e s. m. i.

Punto/Comma 1 All. I D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.		
Criterio	Non Pertinente	Pertinente
1. Il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività		x
2. Il piano o il programma influenza altri piani o programmi		x
3. La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile		x
4. Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	x	
5. La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente	x	
Punto/Comma 2 All. I D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.		
Criterio	Non Pertinente	Pertinente
6. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti		x
7. Carattere cumulativo degli impatti	x	
8. Natura transfrontaliera degli impatti	x	
9. Rischi per la salute umana e per l'ambiente	x	
10. Entità ed estensione nello spazio degli impatti	x	
11. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata		x
12. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	x	

I criteri 1, 2, 3, 6, 11 sono ritenuti pertinenti in quanto la variante riguarda più aree all'interno del territorio comunale, interessando così varie aree del piano regolatore generale. L'inserimento di nuovi piani di recupero incide sulla pianificazione in termini di risanamento e riqualificazione di ambiti territoriali attraverso il recupero di volumi esistenti e un aumento degli stessi entro il 30%. La variante degli artt. 29 e 61 delle N.T.A. incide sull'assetto del territorio con l'intento di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico. Dalla variante, in generale, non si evincono particolari effetti di carattere ambientale: dalla revisione degli articoli 29 e 61, dalla perimetrazione della sottozona A0 nei pressi della Basilica della Madonna dei Sette Dolori e dall'introduzione di nuovi piani di recupero in sottozona B9 non emergono significativi impatti; ciascuna scheda norma di piano garantisce opportuni standard per abitante, assicurando la sostenibilità dell'intervento sia in termini di carico urbanistico sia per la salute umana. In relazione al criterio 11, si evidenzia che il piano sito in strada Jacobis Della Torre ricade parzialmente in zona a pericolosità geologica P1 e P3 del Piano stralcio di bacino pertanto, le aree a pericolosità geologica comprese nel perimetro, saranno oggetto di attenzione in fase di attuazione del piano ai fini della tutela ambientale.

I criteri 4, 5, 7, 8,9,10, 12 sono ritenuti non pertinenti in quanto la variante non ha impatti di natura transfrontaliera e si evincono effetti cumulativi della stessa in relazione agli interventi pianificatori in essere. La conservazione e riqualificazione del paesaggio e del patrimonio immobiliare esistente mirano alla sostenibilità degli interventi sul tessuto urbano e concorrono alla valorizzazione del paesaggio.

6. SINTESI DELLE MOTIVAZIONI

La natura delle modifiche prodotte dalla revisione del censimento del patrimonio storico-architettonico della Città di Pescara, l'introduzione dei nuovi Piani di recupero, la perimetrazione della nuova sottozona A0 e la variante normativa, tendono ad ampliare e valorizzare il quadro conoscitivo degli elementi caratterizzanti il territorio. Lo sviluppo di uno studio condotto sull'intera città, comprese le aree marginali e di frangia ha permesso di ricostruire una mappatura degli elementi rappresentativi del valore storico architettonico dei rispettivi contesti di riferimento.

Di fatto, non si producono elementi di contrasto con le necessità di tutela ambientali, che anzi vengono introdotte in un nuovo processo di valorizzazione storico-architettonica areale e di contesto.

Pertanto, rispetto alle caratteristiche ambientali di riferimento, dal quadro conoscitivo sviluppato emerge che:

- le caratteristiche della variante all'allegato D del Prg "schede del patrimonio storico architettonico" della Città di Pescara proposta, per ubicazione, natura e dimensioni, non interferisce con altri progetti od altre attività e non influenza altri piani e programmi;
- l'inserimento dei nuovi Piani di Recupero e la perimetrazione della sottozona A0 "Madonna dei Sette Dolori" ha come obiettivo la riqualificazione del tessuto urbano e la valorizzazione del patrimonio esistente e dotando di standard gli ambiti di intervento al fine di migliorare la qualità urbana nelle aree d'intervento;
- la nuova disciplina, per sua natura e dimensione, non ha rilevanza tale da interagire con piani locali o con programmi comunitari che attengono alla promozione dello sviluppo sostenibile e, nello stesso tempo, non ha rilevanza rispetto a piani o programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque;
- si può rilevare che, dal punto di vista economico e sociale, non emergono caratteri cumulativi degli impatti ad emergenze e vulnerabilità esistenti;

- la variante agli artt. 29 e 61, concorre alla valorizzazione e razionalizzazione dell'uso del patrimonio edilizio esistente, in linea con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata; le nuove previsioni non incidono su fattori ambientali e sono motivo di incentivo al riuso del patrimonio e alla sua valorizzazione.

In sintesi, dal bilancio degli effetti prodotti dalla modifica alle NTA proposte non emergono effetti negativi significativi per l'ambiente e per il territorio. Alla luce di quanto sopra, ribadendo quanto alla succitata nota prot. n. 149716 del 09.11.2012 e in attesa degli eventuali contributi specifici di competenza delle ACA coinvolte, per mezzo dei quali si potrà giungere al completo quadro conoscitivo dell'intervento proposto e quindi alla definitiva valutazione degli effetti sul territorio, si può ritenere che la proposta di modifica dell'allegato D del PRG, degli articoli 29 e 61 delle Norme Tecniche d'Attuazione, l'inserimento dei nuovi piani di recupero in sottozona B9, la perimetrazione della sottozona A0 e quanto riportato nella variante oggetto della presente verifica di assoggettabilità **non debba essere sottoposta alle successive fasi della VAS** (artt. da 13 a 18 del Decreto).

Elenco allegati:

- All. A : edifici variante allegato D1 PRG
- All. B1 : art. 29 N.T.A. Zona A
- All. B2 : art. 61 N.T.A. Zona G1
- All. C: individuazione sottozone B9- G1* - A introdotte dalla Variante